

N. 256

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento per il riordino del Fondo di
assistenza per il personale della Polizia di Stato»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 settembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 155/10

Roma, 24 SET. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

*Con il mio sig. all'U
[Signature]*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Schema di regolamento recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel perseguire obiettivi di stabilità e di crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il termine per l'adozione dei regolamenti, fissato originariamente in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è stato prorogato al 31 marzo 2009 dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto, tra l'altro, la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali alla scadenza di detto termine non siano stati adottati i relativi regolamenti di riordino. L'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha differito al 30 giugno 2009 la scadenza del termine fissato dalla legge finanziaria 2008. Il termine è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2009 dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In relazione alle disposizioni richiamate è stato predisposto l'unito schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, con il quale, in coerenza con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634 della legge n. 244/2007, si intende perseguire l'obiettivo di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e di quelli consultivi, pervenendo, altresì, alla riduzione del numero dei componenti di



uno degli organi collegiali del Fondo, ferma restando la piena funzionalità del predetto organo.

Con riferimento ai nuovi principi e criteri direttivi introdotti dall'art. 17, comma 6, del predetto decreto legge n. 78/2009, si osserva che relativamente a quello indicato alla lettera h) concernente la *"riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale..."* presso il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non sono presenti uffici di livello dirigenziale o strutture organizzative diverse da quelle indicate nel provvedimento.

Per quanto riguarda la *"riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale..."* di cui alla lettera i), si precisa che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture dirigenziali disposta dall'art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

* * * * *

Va chiarito che il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, 1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

Ha sede in Roma presso un immobile di sua proprietà; è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

In particolare il Fondo si occupa dell'assistenza mediante attività di carattere sociale, ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato e dei familiari. Tra gli interventi assistenziali di rilievo figurano le prestazioni istituzionali aventi ad oggetto l'assistenza agli orfani ed ai malati cronici, l'erogazione di sussidi economici in favore del personale e delle loro famiglie nei casi particolari previsti dai capitoli del bilancio e del Fondo di Assistenza, i



sussidi economici per i dipendenti collocati a riposo per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio, che non abbiano maturato il diritto alla pensione, e il cui nucleo familiare sia privo di reddito. Vanno, altresì, menzionate le attività concernenti l'assegnazione di borse di studio in favore dei dipendenti, in servizio ed in quiescenza per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità, ed in favore degli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Particolare attenzione è riservata altresì alle vittime del dovere al fine di rendere ulteriormente onore alla memoria dei caduti in servizio.

Attualmente le entrate del Fondo sono, principalmente, costituite da:

- a) contributi dello Stato;
- b) introiti derivanti dagli spacci di consumo, centri ricreativi e balneari;
- c) proventi dalla pubblicazione del periodico "Polizia moderna";
- d) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo delle autovetture storiche della Polizia di Stato;
- e) rendite e proventi patrimoniali.

Alle predette vanno aggiunte oblazioni con destinazioni specifiche (borse di studio, contributi a gruppi sportivi ecc.) o generiche.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non vengono corrisposti emolumenti; soltanto ai revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo lordo pari a circa complessivi euro 14.000,00.

Il Fondo è privo di un organico ed attualmente è amministrato sotto la direzione del Direttore dell'Ufficio programmazione ed interventi assistenziali, della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attribuzione della responsabilità amministrativa del Fondo al Direttore trova la propria ragion d'essere nella natura dei compiti assegnati a quell'Ufficio, tra cui appunto figurano gli interventi assistenziali. È infatti sembrato congruo, in una prospettiva di razionalizzazione, ricondurre in capo ad un'unica responsabilità sia la direzione dell'Ufficio sia l'attività amministrativa del Fondo, per l'estrema analogia di compiti e funzioni.

Il Fondo si avvale delle risorse umane assegnate all'Ufficio programmazione. È questa un'ulteriore riprova dell'assenza di risorse umane proprie del Fondo, che esclude qualsiasi duplicazione di spesa di funzionamento. L'attività consiste nel controllo amministrativo contabile e di verifica dell'osservanza delle condizioni contrattuali in essere con riferimento alla gestione dei centri balneari e degli spacci bar, nonché in attività di supporto



al Consiglio di amministrazione del Fondo (segreteria, istruttorie di pratiche). Le specifiche attività di ausilio alla funzionalità del Fondo sono curate dal personale del predetto Ufficio, peraltro, secondo modalità che non ne determinano l'esclusivo impiego.

In proposito va, peraltro, evidenziato che l'art. 79 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782, attribuisce a quest'ultima la cura della funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci nonché delle attività turistiche e culturali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

Si chiarisce, inoltre, che in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 21 della legge n. 448/1998 (finanziaria 1999) in virtù delle quali il divieto di utilizzare personale dell'Amministrazione (art. 55, comma 2 della legge n. 449/1997) è stato rinviato alla data di trasformazione, in forme di previdenza complementare, dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale, i costi generali del Fondo sono costituiti da oneri fiscali e patrimoniali e da spese minute e di ordinaria manutenzione degli immobili.

In merito, poi, ad eventuali interventi da adottare allorché il suddetto divieto diventerà operativo, si sottolinea che il riordino delineato con il regolamento in esame sarà perfettamente in grado di assicurare l'operatività del Fondo, senza alcun aggravio per l'Amministrazione.

* * * * *

La proposta di razionalizzazione organizzativa del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui al presente schema di regolamento è improntato a distinguere nell'ambito dello stesso l'indirizzo e l'attività di controllo, dall'attuazione della programmazione e della gestione delle risorse disponibili.

In coerenza con tale impostazione il Presidente del Fondo, rappresentante legale del Fondo, dispone per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti di urgenza ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, presenta al Consiglio di



Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio con la relazione patrimoniale del fondo.

Al Consiglio di Amministrazione, organo collegiale di vertice, presieduto dal Presidente del Fondo, sono attribuite le funzioni di *governance* del Fondo, la programmazione, l'indirizzo ed il controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del fondo.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, lett. d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lo schema di regolamento prevede, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando dagli attuali cinque membri ed il Presidente, a quattro componenti, ivi compreso il Presidente del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione designa un segretario per le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni dello stesso organo collegiale, curandone la verbalizzazione.

Quanto all'attuazione delle determinazioni assunte dal Presidente del Fondo e dal Consiglio di amministrazione, il presente regolamento prevede che il Presidente possa avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

La previsione del Segretario delegato non è destinata ad aggravare la struttura organizzativa del Fondo di assistenza, atteso che analoga figura è da anni presente nell'organizzazione del Fondo in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003 costantemente applicate per le esigenze di funzionalità del medesimo.

In ordine al controllo della gestione, si fa osservare che esso è affidato ad un Collegio di revisori dei conti, organo collegiale che provvede all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, all'esame del bilancio di previsione e del rendiconto e alla redazione di apposite relazioni. Tale consesso, la cui funzione è svolta a titolo gratuito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni con possibilità di essere riconfermato.



Gli incarichi di presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, di segretario delegato e di revisore dei conti sono a titolo gratuito.

Relativamente alla gestione finanziaria, il Fondo orienta l'attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno solare.

Nel dettaglio lo schema di regolamento consta di quattordici articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

L'articolo 1 del regolamento, nell'introdurre la nuova denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato", in ragione del vigente ordinamento della Polizia di Stato previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, ne definisce la natura giuridica quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita l'attività di vigilanza.

La disposizione conferma l'attuale status giuridico di ente di diritto pubblico in ragione delle finalità perseguite e rinvenibili negli interessi pubblici facenti capo al personale della Polizia di Stato. Emerge in misura inequivocabile il requisito della funzionalizzazione dell'attività in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche in supporto alle attività istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 2 specifica in misura esaustiva le finalità operative del Fondo di assistenza, disponendo che lo stesso persegue obiettivi di assistenza sociale a favore del personale della Polizia di Stato da attuarsi mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già effettuati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti ed istituzioni assistenziali.

Nell'ottica di perseguire miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza dell'attività assistenziale l'articolo 2, comma 2, individua gli interventi demandati al Fondo.

Sono, pertanto, previsti gli interventi assistenziali in ambito scolastico, quelli rivolti agli orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato deceduti in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, da attuarsi mediante sostegno ai nuclei familiari, quelli volti a sovvenzionare in caso di gravi malattie, stati di indigenza ovvero cure mediche particolarmente onerose.



In relazione alla stipula di contratti di assicurazione contemplati dall'art. 2 comma 2, lett. c), ed in particolare alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale si tratta di disposizioni che, in ragione di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale della Polizia di Stato, meglio specificano quanto già previsto dall'art. 2, lett. c) della legge n. 1964/1279.

In ordine all'art. 2, comma 2 lett. d) la previsione, consente, inoltre, in coerenza con quanto statuito dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, di offrire copertura agli eventi non dolosi causati a terzi dal personale della Polizia di Stato nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Altro elemento, non meno rilevante, è la possibilità per il Fondo di provvedere, previe intese con l'INPDAP, al pagamento anticipato di quote della pensione privilegiata spettante ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per fisica inabilità a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti in itinere, per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Trattasi di un intervento, indubbiamente riconducibile alla funzione assistenziale. La specifica fattispecie è, invero, rivolta ad offrire efficaci forme di tutela e sostegno ai coniugi superstiti di dipendenti deceduti in servizio o al personale della Polizia di Stato inabile fisicamente per motivi di servizio.

La previsione costituisce una conferma delle storiche funzioni di intervento del Fondo a tutela di quelle situazioni particolarmente gravi determinate da eventi drammatici che vedono coinvolti operatori della Polizia di Stato nell'adempimento del proprio dovere.

L'articolo 3 specifica gli ulteriori interventi assistenziali che il Fondo è chiamato ad assicurare, sia con iniziative in ambito ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, sia con la stipula di contratti e convenzioni finalizzati alla tutela, alla cura e alla serenità del personale e dei nuclei familiari. Si tratta di previsioni che confermano le



disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 1279/1964, rappresentando in misura più esaustiva rispetto a tale previsione l'ambito di attività.

L'articolo 4, definisce gli organi del Fondo alla luce dei principi e dei criteri stabiliti dalla richiamata legge finanziaria 2008. La norma distingue gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo, da quello di controllo.

L'articolo 5 affida al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza - la presidenza del Fondo, la rappresentanza esterna, la presidenza del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Segretario per lo svolgimento delle attività delegate dallo stesso Presidente.

L'articolo 6 attribuisce al Consiglio di Amministrazione i poteri di indirizzo, programmazione e di controllo strategico; indica, altresì, la composizione prevedendo il Capo della polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, in qualità di presidente, il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie, nonché due componenti, prescelti tra i Prefetti o i Dirigenti generali della pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario per le funzioni di referente e di assistenza alle riunioni.

Il Presidente, i consiglieri ed il segretario svolgono la propria attività a titolo gratuito in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica e di non determinare nuovi e maggiori oneri sul bilancio dello Stato.

L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, lett. a), c), d) ed e) del presente regolamento, il Presidente può avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il medesimo Segretario, ai sensi dell'art. 7, provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:

- a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;



- c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.

Il Segretario delegato partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.

L'articolo 8 individua nel Collegio dei revisori l'organo deputato al controllo di gestione del Fondo. La disposizione definisce la composizione dell'organo nonché le modalità di nomina dei relativi componenti e la gratuità delle attribuzioni.

I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.

L'articolo 9 rinvia allo Statuto l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo, nonché le modalità di funzionamento dei relativi organi, facendo salvo quanto stabilito in merito dall'emanando regolamento.

Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in attuazione delle disposizioni in quest'ultimo contenute. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 dispone che il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di



necessità. Per il corretto impiego di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge n. 153/1969.

L'articolo 11 individua la consistenza patrimoniale del Fondo, costituito da beni mobili ed immobili nonché da beni di qualsiasi natura che ad esso provengano a titolo oneroso o gratuito.

L'articolo 12 stabilisce che le entrate del Fondo sono costituite dalle rendite patrimoniali, dagli interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, nonché dai proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

La previsione delle entrate del bilancio del Fondo è stata integrata dalla indicazione delle somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Tale ultima disposizione prevede, invero, il trasferimento al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, delle somme di cui agli art. 39 del D.P.R. n. 164/2002, come incrementate dall'art. 4 del D.P.R. n. 348/2003 affinché provveda alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

L'articolo 13 lascia spazio a forme di supporto da parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza. Sono stati meglio chiariti, pertanto, i rapporti con tali organismi di volontariato, costituiti anche da personale in quiescenza della Polizia di Stato, che potranno offrire, a titolo gratuito, un fattivo e significativo supporto al Fondo.

L'articolo 14, infine, è disposizione transitoria, al fine di assicurare la continuità operativa e funzionale del Fondo.

E' prevista, altresì, l'abrogazione, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, ritenuti non più attuali.



Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164, lo schema di regolamento è stato inviato in data 19 marzo 2009 alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, per le eventuali osservazioni e pareri.

Sulle osservazioni espresse dalle segreterie nazionali del S.I.L.P., del S.A.P., del C.O.I.S.P., dell'U.I.L.P.S. e del S.I.A.P. con le rispettive note datate 30 marzo 2009, 30 marzo 2009, 26 marzo 2009, 25 marzo 2009 e 24 marzo 2009, l'Amministrazione si è autonomamente determinata, in virtù di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002.

Si rassegnano le seguenti considerazioni relativamente alle osservazioni avanzate dalle OO.SS. ritenute più significative.

Le OO.SS. SILP, COISP e UILPS hanno chiesto di modificare l'articolo 2 dello schema di regolamento proponendo che la stipula dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, destinata dalla norma regolamentare anzitutto al personale impiegato nei servizi di polizia stradale, garantisca piuttosto la copertura assicurativa del personale impiegato nei servizi di polizia particolarmente rischiosi.

Non si è ritenuto di accogliere la proposta in quanto una previsione così generica della definizione della categoria è priva di riferimenti oggettivi per la individuazione dei soggetti più esposti a rischio.

Le OO.SS. SILP e COISP hanno chiesto di integrare il comma 1 dell'articolo 3 prevedendo che gli interventi del Fondo siano finalizzati anche ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'accrescimento formativo ed educativo dei dipendenti e delle loro famiglie.

La proposta non è stata accolta poiché volta ad includere tra le finalità del Fondo attività che per loro natura non hanno carattere assistenziale.

L'OS. SILP ha proposto di modificare il comma 2 del citato articolo nel senso di subordinare l'attuazione degli ulteriori interventi ivi previsti alla circostanza che siano garantiti quelli indicati nel precedente comma 1.



Una simile previsione costituirebbe una fattibilità condizionata delle iniziative previste al comma 2, in considerazione della limitata disponibilità delle risorse finanziarie.

Sempre con riferimento al comma 2, dell'articolo 3, le OO.SS. SILP e COISP hanno proposto di prevedere che il Fondo possa disporre l'assegnazione di contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non solo per l'ammodernamento e l'arredamento delle sale convegno, di circoli o centri ricreativi e strutture di genere ma anche per la loro istituzione.

Sul punto, si ritiene che l'attribuzione di una siffatta competenza presupponga capacità economico-finanziaria che il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non possiede.

Relativamente all'articolo 4, l'O.S. SILP ha ritenuto eccessivo l'inquadramento del Funzionario ordinatore fra gli organi del Fondo e sufficiente la previsione contenuta nello schema di regolamento che ne definisce i compiti.

La richiesta è apparsa condivisibile in relazione alle funzioni dallo stesso svolte riconducibili in gran parte a compiti di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sempre con riferimento all'articolo 4, la citata organizzazione ha rappresentato la necessità che sia fatto un espresso riferimento alla Commissione consultiva prevista dall'accordo sindacale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, siglato in data 18 marzo 2009, e le cui modalità di costituzione saranno oggetto di specifica disciplina in sede di Accordo Nazionale Quadro.

La proposta non è stata accolta trattandosi di un organismo di rappresentanza, già previsto nel D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

L'O.S. UILPS ha proposto un'integrazione dell'articolo 4 del provvedimento volta a prevedere un incontro semestrale del Consiglio di Amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato in apposite conferenze non aventi natura negoziale.

Come esposto in precedenza, le modalità di partecipazione delle OO.SS. in tale contesto hanno ricevuto adeguato riconoscimento in ambito contrattuale.



Riguardo all'articolo 10 viene chiesto dalla medesima sigla sindacale di prevedere che lo statuto venga adottato sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 164/2002.

La richiesta non è stata accolta perché la materia non rientra tra quelle oggetto di consultazione.

Infine, le OO.SS., SILP e COISP hanno rappresentato l'opportunità di determinare nel provvedimento l'entità della quota, spettante al Fondo, dei proventi di sanzioni amministrative utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

Si è però ritenuto che il regolamento non possa disporre in merito alla determinazione di un gettito la cui ripartizione è definita da altre fonti normative.



ANALISI TECNICO - NORMATIVA

A) Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone che per finalità di stabilità e di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, si proceda al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 400/1988, disciplina la materia contemplata dalla legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza del personale di pubblica sicurezza, prevedendo l'abrogazione di taluni articoli non più attuali.

B) Analisi del quadro normativo di riferimento e ratio dell'intervento.

Il provvedimento di riordino dell'assetto organizzativo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato scaturisce dall'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante norme di riassetto della pubblica.

Lo schema di regolamento che si sottopone dispone:

1. la riorganizzazione del Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di "Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato" in ragione del nuovo ordinamento della Polizia di Stato introdotto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121. Viene confermato l'attuale status giuridico di ente pubblico in ragione delle finalità di assistenziali nei confronti degli operatori della Polizia di Stato;



2. un' appropriata definizione delle finalità di assistenza sociale a favore del personale della Polizia di Stato, adeguate alle mutate esigenze imposte dai tempi, da attuarsi mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già effettuati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti ed istituzioni assistenziali;
3. il riordinamento del sistema di funzionamento del Fondo nell'ottica di soddisfare l'esigenza di aggiornamento e flessibilità organizzativa ed operativa che l'Amministrazione intende perseguire nello specifico settore. L'organizzazione assume rilievo ai fini di una maggiore funzionalità del Fondo perseguita attraverso una revisione degli organi e contestuale riordino delle rispettive competenze in modo da distinguere - nello spirito della legge finanziaria - le responsabilità di indirizzo e di controllo, da quelle di gestione;
4. la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando a quattro componenti, ivi compreso il Presidente;
5. la previsione della figura del segretario delegato nominato dal Presidente del Fondo;
6. la previsione, all'interno del Consiglio di amministrazione della figura del segretario, che svolge nell'ambito del medesimo organo, compiti di assistenza giuridico-amministrativa, curando, altresì, la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio;
7. la previsione del collegio dei revisori dei conti per il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'ente;
8. il rinvio allo statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo, ed il funzionamento degli organi;



9. l'adeguamento della gestione economico-finanziaria ai principi contabili contenuti nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, mediante l'adozione del regolamento di contabilità da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di conformare la contabilità alla nuova realtà gestionale;
10. la ricognizione della consistenza patrimoniale del Fondo nonché delle entrate. Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili ed immobili e da beni di qualsiasi natura che ad esso pervengono a titolo oneroso e gratuito. Le entrate del Fondo derivano da rendite patrimoniali, da interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, dai proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato ed infine, in misura limitata, da contributi statali. Si precisa, altresì, che nell'ambito di tali entrate quelle conseguenti a rendite patrimoniali costituiscono in misura massima la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attività del Fondo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto sociale.

Il provvedimento non incide sulle competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto sociale, vertendosi in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle competenze alle regioni ed agli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le



fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

F) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, delle loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

G) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

H) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni dello schema di regolamento consegue l'effetto abrogativo esplicito degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza del personale di pubblica sicurezza.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione I. Contesto e obiettivi

Il regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi. Il provvedimento mira in sostanza a funzionalizzare le attività demandate al Fondo di assistenza della Polizia di Stato, distinguendo in maniera chiara le attività di indirizzo e programmazione, dall'attività amministrativa e di gestione delle risorse disponibili e dall'attività di controllo.

a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento normativo.

Il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

Con il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 e successive modifiche è stato approvato lo statuto del Fondo di assistenza che ne disciplina gli scopi, gli organi e l'amministrazione.

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Ridotta programmazione e lentezza decisionale in relazione a quanto illustrato dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Fondo di assistenza.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Riordino dell'organizzazione e dell'assetto gestionale del Fondo, alla luce di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale



d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Il provvedimento:

a) conferma la personalità giuridica di diritto pubblico del Fondo;
b) disciplina la struttura organizzativa dello stesso con conseguenziale riassetto delle competenze degli organi preposti al suo funzionamento in modo da differenziare, nello spirito della legge finanziaria e del principio generale di distinzione tra funzione strategica e funzione gestionale, sancito dall'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quelli di gestione e quelli di controllo;

e) indica le categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento.

L'intervento normativo ha valenza per tutto il personale della Polizia di Stato in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, trattandosi di Ente con finalità assistenziali, nonché nei confronti dei rispettivi nuclei familiari e del personale in quiescenza nelle ipotesi specificamente indicate.

Con riferimento al funzionamento del Fondo, sono destinatari delle disposizioni dello schema di regolamento i componenti degli organi del Fondo medesimo.

Relativamente, invece, alla disposizione che definisce le finalità dell'ente, ed in particolare alla competenza del Fondo ad anticipare quote predefinite della pensione privilegiata agli aventi diritto, il destinatario diretto della disposizione è individuabile nell'INPDAP.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe la soppressione del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.



Il regolamento di delegificazione attua i criteri di cui all'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Un'apposita Commissione interna, nominata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha sviluppato uno studio di fattibilità sulla riorganizzazione del Fondo di assistenza.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del regolamento in esame

C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

Il provvedimento non prevede OI.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente regolamento.

E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Lo schema di regolamento prevede un riordino dell'organizzazione dell'ente in misura funzionale tale da consentire di porre in essere progettualità concrete ed efficaci in campi particolarmente delicati quale quelli assistenziale e delle prestazioni di servizio. In coerenza con i criteri generali di contenimento della spesa pubblica, dall'attuazione nella normativa in questione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento



Il regolamento di delegificazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I suoi contenuti saranno diffusi sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Fondo di assistenza della Polizia di Stato è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1279/1964 ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.

Sulla base dell'attività di vigilanza del Ministero dell'interno e del controllo della Corte dei Conti sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi in via regolamentare.





485
9

15
SPW

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Roma, 3 - NOV 2009

Prot. N. 112295
Rif. Prot. Entrata N 112257
Allegati:
Risposta a nota Nr.


All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.:

All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante riordino del fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si restituisce, debitamente bollinato, il provvedimento in oggetto indicato.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante "Riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato" si inserisce nel quadro di un generale riassetto organizzativo della pubblica amministrazione finalizzato a conseguire obiettivi di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.

In coerenza con tali obiettivi lo schema di regolamento prevede un riordino dell'organizzazione dell'ente in misura più funzionale tale da consentire di porre in essere progettualità concrete ed efficaci in campi particolarmente delicati quale quelli assistenziale e delle prestazioni di servizio.

In coerenza con i vigenti criteri generali di contenimento della spesa pubblica, in virtù dei quali dall'attuazione nella normativa in questione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo schema di regolamento prevede economie in conseguenza della gratuità dell'attività degli organi che provvedono al suo funzionamento.

In particolare, per il collegio dei revisori dei conti, la cui nomina ha durata triennale, si presente la seguente situazione:

<i>Compenso Collegio revisori dei conti</i>	<i>Compenso Collegio dei revisori dei conti Schema di regolamento</i>	<i>Economie di bilancio</i>
<i>Euro 14.000,00</i>	<i>Incarico a titolo gratuito</i>	<i>Euro 14.000,00</i>

Quanto agli aspetti gestionali, l'art. 10 dello schema di regolamento prevede che il Fondo conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al D.P.R. n. 97 del 2003, orientando l'attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' prevista l'adozione del regolamento di contabilità entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento

E', inoltre, previsto che le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere impiegate per il reperimento di alloggi da assegnare, in fitto o al riscatto, al personale della Polizia di Stato che si trovi in condizioni di particolare bisogno.



Si precisa, altresì, che il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo nonché da beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso e gratuito.

Le entrate del Fondo, indicate all'art. 12 del provvedimento, sono costituite da rendite patrimoniali, interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, per effetto di disposizioni di legge o di regolamento, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

L'art. 8 dello schema di regolamento prevede, inoltre, che la gestione del Fondo sia sottoposta al controllo del Collegio dei revisori di cui fa parte un componente nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3 - NOV 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

fy *rey* IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Carlini



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
IL RIORDINO DEL FONDO DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 , COMMA 634, DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui è, tra l'altro, previsto che per finalità di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati ;
- VISTO l'articolo 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, tra l'altro, prevede la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali alla scadenza del 31 marzo 2009 non siano stati adottati i relativi regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO l'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che differisce al 30 giugno 2009 la scadenza del termine fissato dall' articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'adozione del presente regolamento;
- VISTO l'articolo 17, commi 2, 3 e 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, la proroga di termini, che rinvia al 31 ottobre 2009 la scadenza del termine fissato per l'adozione del presente regolamento;



- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il "Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 recante il "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- RITENUTO necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalità del predetto ente;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.



2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Art.2

Finalità

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede:
 - a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari ;
 - b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
 - c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
 - d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
 - e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
 - f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti "in itinere", per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.



Art. 3

Ulteriori interventi

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
2. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Fondo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
 - c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
 - d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
 - e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo;
 - f) nomina e revoca il Segretario delegato.



Art. 6

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico.
2. E' presieduto dal Capo della polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
3. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
4. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 7

Il Segretario delegato

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 5, lett. a), c), d) ed e) del presente regolamento, il Presidente può avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
2. Il medesimo Segretario provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:
 - a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
 - b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
 - c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
3. Il Segretario delegato svolge l'incarico a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.



Art. 8

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori effettivi e da uno supplente designati dal Ministero dell'interno, nonché da un revisore effettivo e da uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 9

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento del Fondo, ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
2. Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in attuazione delle disposizioni in quest'ultimo contenute. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.10

Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di



necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 11

Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo;
 - b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da :
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
 - c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;
 - d) le somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-
quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Art.13

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorrere al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione degli articoli 9 e 10 del presente decreto, continuano ad avere corso le norme dello statuto per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, nonché le attuali regole di funzionamento di gestione contabile ed economico-finanziaria.



2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279 sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Mod. 1 TL0154 ON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 638/2010

Roma, addi 19 02. 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **75/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

**RIORDINO FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....


MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)
Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Affari Legislativi
Prot Ingresso del 23/02/2010
Numero **0001450**
Classifica IX.16/A





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00075/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 46-5/A2008147803/II del 18 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'interno chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di d.P.R. trasmesso per il parere è stato adottato a norma dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La citata disposizione al comma 1, secondo periodo, prevede che “sono soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Il terzo periodo del citato comma 1 dell'articolo 26 aggiunge poi che il termine del 31 ottobre 2009 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

A sua volta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) al comma 634 fissa una serie di principi e criteri direttivi, indicati nelle successive lettere da a) ad i), cui debbono uniformarsi i regolamenti di riordino in argomento “al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi”.

Lo stesso comma 634 prevede, infine, l'emanazione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2009, di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze

sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale”.

Nel quadro normativo delineato e alla luce dei principi e criteri direttivi di cui sopra va quindi valutato lo schema di regolamento in questione, che è composto di 14 articoli.

1) L'articolo 1 reca una nuova denominazione dell'ente, aggiornata con riguardo alla categoria dei destinatari individuata più correttamente nel personale della polizia di Stato dopo la riforma del 1981 dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e ne definisce la natura giuridica quale ente dotato di personalità di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno;

2) l'articolo 2 indica le finalità istituzionali e operative del Fondo di assistenza, da realizzarsi mediante interventi complementari e integrativi di quelli già svolti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti;

3) l'articolo 3 definisce ulteriori interventi assistenziali demandati al Fondo, da realizzarsi mediante specifiche iniziative di carattere ricreativo e culturale, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati a favore delle famiglie degli appartenenti alla polizia di Stato, come colonie estive e montane, stabilimenti balneari o montani, vacanze studio, centri sportivi e di riposo, circoli, ecc.;

4) l'articolo 4 riporta l'indicazione degli organi dell'ente, individuati nel Presidente, nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio dei revisori;

5) l'articolo 5 definisce i compiti e le attribuzioni del Presidente del Fondo di assistenza, nella persona del Capo della polizia – direttore

generale della pubblica sicurezza pro-tempore, che è anche presidente del consiglio di amministrazione;

6) l'articolo 6 stabilisce le funzioni del consiglio di amministrazione e ne determina la composizione, prevedendo anche la figura di un segretario con compiti di assistenza e verbalizzazione, nominato dal Consiglio stesso;

7) l'articolo 7 disciplina la figura del Segretario delegato, che non è organo dell'ente ma svolge funzioni di amministrazione su delega del Presidente;

8) l'articolo 8 prevede i compiti e la composizione del collegio dei revisori dei conti;

9) l'articolo 9, al comma 1, demanda allo statuto la definizione delle norme di organizzazione e di funzionamento del Fondo, fatto salvo quanto stabilito dal presente regolamento e, al comma 2, prevede l'adozione dello statuto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento in attuazione delle disposizioni di quest'ultimo e ne determina l'iter di approvazione;

10) l'articolo 10 definisce le regole della gestione economico-finanziaria del Fondo che mutua il proprio ordinamento amministrativo contabile dal d.P.R. 27.2.2003, n. 97, recependone le disposizioni in apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; prevede altresì che il Fondo orienti la propria attività nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in ciascun esercizio finanziario ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e stabilisce, infine, che le eventuali somme eccedenti il fabbisogno per assicurare le finalità assistenziali

istituzionali possono essere destinate al reperimento di alloggi da assegnare agli appartenenti alla Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di bisogno;

11) l'articolo 11 definisce il patrimonio del Fondo, che è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente e dai beni di qualsiasi natura che pervengono al Fondo stesso a titolo gratuito o oneroso;

12) l'articolo 12 individua invece le entrate ordinarie del Fondo, tra le quali sono compresi anche i proventi di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto disposto dall'art. 208 del d. l.vo 304/1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e le somme di cui all'art. 39 d.P.R. n. 164/2002, come incrementate dall'art. 4 del d.P.R. n. 348/2003, destinate alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del personale della Polizia di Stato;

13) l'articolo 13 prevede la possibilità per il Fondo di avvalersi del supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente senza aggravii finanziari a carico dell'ente;

14) l'articolo 14 reca le disposizioni finali e transitorie prevedendo che fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza e individua le norme della legge istitutiva dell'ente 12 novembre 1964, n. 1279 abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Lo schema di regolamento in argomento è corredato di una ampia e articolata relazione illustrativa che ricostruisce la genesi e l'attività del

Fondo di assistenza e dà conto delle finalità e delle modalità del riordino delineato con lo schema di regolamento sottoposto al parere.

Considerato:

Preliminarmente la Sezione rileva che allo schema di regolamento in argomento sono stati allegati i pareri dei Ministeri concertanti e che nella relazione illustrativa si dà ampiamente atto non solo della circostanza che sono state sentite le Organizzazioni sindacali del personale ma anche delle richieste e indicazioni da queste formulate e delle ragioni che non hanno consentito di accogliere gran parte di tali richieste.

Con riferimento ai contenuti dello schema il Collegio ritiene di formulare le seguenti osservazioni che concernono sia profili di impostazione generale, sia profili di ordine tecnico e formale.

Per il primo aspetto appare doveroso sottolineare che l'iniziativa regolamentare di che trattasi sembra limitarsi ad attuare la sola previsione della lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 e solo in parte attraverso la riduzione, come espressamente enunciato nella relazione illustrativa, del 30% dei membri del Consiglio di Amministrazione senza prendere in considerazione né la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti né gli altri principi e criteri direttivi dettati dalla norma. In particolare per quelli indicati dalle lettere h) ed i) concernenti, rispettivamente, la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'ente e la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'Amministrazione

addetti all'attività di vigilanza sull'ente medesimo, il Ministero dell'interno fa presente nella relazione illustrativa che il Fondo non è provvisto di una propria dotazione personale e che ai compiti di gestione e di amministrazione del Fondo stesso si provvede con personale appartenente all'Amministrazione, soggiungendo quanto alla riduzione del personale delle Amministrazioni vigilanti che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture disposta dall'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Sul punto si osserva intanto che il criterio fissato dalla lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, che trova qui applicazione., è riferito indistintamente a tutti gli organi collegiali, cosicché nel caso in esame l'Amministrazione dovrà prevedere comunque la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, ancorché l'incarico sia stato previsto a titolo gratuito. A tal fine valuterà la stessa Amministrazione potrà valutare l'opportunità di ridurre il numero dei soli componenti supplenti in modo da non compromettere la funzionalità dell'organo. Per quanto concerne le motivazioni addotte a conforto della mancata riduzione del personale, pur prendendo atto della deroga legislativa citata, si ritiene utile richiamare l'attenzione del Ministero sulla ratio dell'art. 2 l. 244/2007 in argomento, che punta con tutta evidenza a realizzare, comunque, l'obiettivo di un riassetto delle strutture improntato al contenimento della spesa, per il quale si pone chiaramente l'esigenza di una valutazione complessiva dei criteri e degli strumenti individuati dalla norma citata.

Sempre con riferimento alla previsione contenuta nella lettera h), alla

luce delle considerazioni testé esposte, ritiene la Sezione che la previsione di un segretario delegato contenuta nell'art. 7 – che, peraltro, pur non costituendo un organo dell'ente, sembra assumere compiti e funzioni di grande rilievo nel quadro organizzativo del Fondo – lungi dal realizzare una riduzione di uffici e di personale, introduce una nuova figura di amministratore. Rispetto a tale previsione l'assetto attuale, che attribuisce i compiti di direzione al direttore dell'ufficio programmazione ed interventi assistenziali della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione illustrativa, sembra da preferire risultando più in linea con la norma in questione.

Peraltro la figura di un amministratore che opera per delega del Presidente, in un rapporto fiduciario con questi, non sembra contribuire all'indipendenza dei rapporti tra l'amministrazione del Fondo e l'amministrazione vigilante, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di amministrazione, in quanto Capo della polizia – direttore generale dell'Amministrazione della P.S. rappresenta anche il vertice amministrativo dell'Amministrazione cui spetta la vigilanza sull'ente.

Il Collegio deve inoltre rilevare come il regolamento, che dovrebbe procedere ad un complessivo riordino dell'ente ai sensi delle norme primarie in premessa richiamate, finisca sostanzialmente per introdurre solo talune, limitate innovazioni rinviando l'approvazione di ulteriori modifiche al nuovo Statuto, la cui adozione è demandata, a norma dell'art. 9, al Consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrà provvedervi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento. Lo stesso art. 9 stabilisce, poi, al comma 2 che “lo Statuto è sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.

In ordine a quest’ultima disposizione la Sezione non può non evidenziare che essa si fonda su una immotivata espansione della delega regolamentare contenuta nella norma primaria: l’articolo 2, comma 264 della legge n. 244 del 2007, infatti, mentre non contiene un formale criterio in tal senso, enuncia principi e criteri direttivi espressamente finalizzati al riordino degli organi e degli uffici degli enti pubblici non economici (al fine di evitarne l’automatica soppressione); ne consegue che non si può attrarre nell’orbita di tale processo di riordino anche l’assetto delle funzioni statuali sovraordinate, che si manifestano specificamente nel potere di approvazione dello Statuto da un lato e nel potere di vigilanza dall’altro. Tali funzioni restano affidate – e non potrebbe essere altrimenti – agli organi individuati dalla legge istitutiva dell’ente, vale a dire, rispettivamente, al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’interno (vedi articoli 1, secondo comma e 4, primo comma, della legge 12 novembre 1964, n. 1279).

Per quanto attiene, infine, ai profili di carattere tecnico-formale, la Sezione rappresenta quanto segue.

Osservazioni di carattere sistematico e formale

- 1) Il preambolo appare ridondante e appesantito dalla riproduzione dei contenuti delle norme in esso richiamate;
- 2) all’art. 2, comma 2, l’espressione “per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede: ……….” appare incoerente

dal momento che i compiti elencati nelle successive lettere da a) a f) non riguardano attività strumentali ma costituiscono proprio la specificazione delle stesse finalità complessivamente e genericamente indicate nel comma 1. Pertanto va sostituita come segue: “In particolare il Fondo provvede”;

3) per esigenze di coordinamento del testo e di unitarietà della materia trattata si ritiene che i commi 1 e 2 dell’art. 3: “ulteriori interventi” debbano essere accorpati come commi 3 e 4 al precedente art. 2, che comunque riguarda le attività del Fondo;

4) all’art. 6, comma 2, la previsione che il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza appare ripetitiva, essendo già contenuta nel comma 1 dell’art. 5;

5) Art. 7 – Salvo quanto già esposto in ordine a tale disposizione, si osserva che la collocazione in maniera autonoma in detto articolo delle disposizioni relative al segretario delegato potrebbe indurre nell’erronea convinzione che tale figura rappresenti uno degli organi del Fondo. Sembrerebbe pertanto più corretto riportare i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7 in coda all’art. 5, aggiungendoli come commi 3, 4 e 5 e sopprimendo la lettera f) del comma 2 dello stesso art. 5.

6) Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali – Tenuto conto di quanto esposto con riferimento alla procedura di adozione e approvazione dello statuto, non appare corretto prevedere tra le norme abrogate anche l’art. 4, tanto più che tale articolo oltre a contenere una disposizione di prima applicazione che non sembra confliggere con quelle disposizioni del presente regolamento reca


anche la procedura di approvazione dello statuto medesimo che, come si è detto, non può essere attratta nel processo di riordino attuato con il regolamento. Pertanto l'indicazione dell'art. 4 tra le norme della legge istitutiva da abrogare va espunta dal testo. Peraltro, con riferimento alle residue disposizioni ivi riportate, sembrerebbe corretto limitare l'abrogazione espressa ivi contenuta ai soli articoli 3 e 5, e non anche all'art. 6 della legge, che, recando il termine di entrata in vigore della legge medesima, costituisce un dato giuridico cristallizzato nel tempo e non può formare certamente oggetto di intervento abrogativo in questa sede.

P.Q.M.

la Sezione sospende l'espressione del parere sullo schema di regolamento in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO



77 2 1205/147803

UTL015.CON



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 16/09/2010
Numero: **0006329**
Classifica: IX.16/A

Consiglio di Stato
Segretariato Generale



n. **4154**

Roma, addì **16 settembre 2010**

isposta a nota del

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**ORDINO FONDO DI ASSISTENZA
ER IL PERSONALE DELLA
OLIZIA DI STATO (TAGLIA ENTI)**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **75/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

legati N.

**MINISTERO DELL'INTERNO
FFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
ELAZIONI PARLAMENTARI**


abinetto dell' On. Ministro

OMA

Il Segretario Generale

Autorelli

Numero 4154 e data 16/09/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00075/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del presidente della repubblica recante: "regolamento di riordino del fondo di assistenza per il personale della polizia di stato, a norma dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione 2008147803/II del 18/12/2009 con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visti il parere interlocutorio espresso nell'Adunanza del 18 gennaio 2010 e la conseguente nota di riscontro prot. n. 46-5/A2008147803/II del 14 luglio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato

Malinconico;

Premesso:

Con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione ebbe a formulare molteplici osservazioni sullo schema di d.P.R. inviato dal Ministero dell'interno recante il regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, da adottarsi a norma dell'art. 26 del d. l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133 in relazione all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il Collegio, tenuto conto del quadro normativo applicabile e dei principi e criteri direttivi dettati dal menzionato art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, in ordine ai contenuti dello schema in questione ha formulato rilievi attinenti sia a profili di impostazione generale che a profili di carattere tecnico e formale:

Sotto il primo aspetto:

1) ha osservato che l'iniziativa regolamentare di che trattasi sembra limitarsi ad attuare la sola previsione della lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 e solo in parte attraverso la riduzione, come espressamente enunciato nella relazione illustrativa, del 30% dei membri del Consiglio di Amministrazione senza prendere in considerazione né la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti né gli altri principi e criteri direttivi dettati dalla norma;

2) con riferimento ai criteri di cui alle lettere h) e i) concernenti, rispettivamente, la riduzione degli uffici dirigenziali e relative

dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'ente e la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'Amministrazione addetti all'attività di vigilanza sull'ente medesimo, il Ministero dell'interno nella relazione illustrativa ha precisato che il Fondo non è provvisto di una propria dotazione personale e che ai compiti di gestione e di amministrazione del Fondo stesso si provvede con personale appartenente all'Amministrazione, soggiungendo, quanto alla riduzione del personale delle Amministrazioni vigilanti, che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture disposta dall'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

La Sezione ha rilevato, con riferimento alla previsione contenuta nella lettera h), che alla luce delle considerazioni testé esposte, la previsione di un segretario delegato contenuta nell'art. 7 (che, peraltro, pur non costituendo un organo dell'ente, sembra assumere compiti e funzioni di grande rilievo nel quadro organizzativo del Fondo) lungi dal realizzare una riduzione di uffici e di personale, introduce una nuova figura di amministratore.

Ha rilevato, altresì, che la figura di un amministratore che opera per delega del Presidente in un rapporto fiduciario con questi non sembra contribuire all'indipendenza dei rapporti tra l'amministrazione del Fondo e l'amministrazione vigilante, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di amministrazione, in quanto Capo della polizia – direttore generale dell'Amministrazione della P.S. rappresenta anche il vertice amministrativo dell'Amministrazione cui spetta la vigilanza sull'ente.

3) Il Collegio ha inoltre sottolineato che il regolamento, mentre non realizza un complessivo riordino dell'ente ai sensi delle norme primarie richiamate, finisce sostanzialmente per introdurre solo limitate innovazioni rinviando l'approvazione di ulteriori modifiche al nuovo Statuto, la cui adozione è demandata, a norma dell'art. 9, al Consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrà provvedervi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo stesso art. 9 stabilisce, poi, al comma 2, che "lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze". In ordine a quest'ultima disposizione la Sezione ha evidenziato come essa si fondi su una immotivata espansione della delega regolamentare contenuta nella norma primaria: l'articolo 2, comma 264 della legge n. 244 del 2007, infatti, mentre non contiene un formale criterio in tal senso, enuncia principi e criteri direttivi espressamente finalizzati al solo riordino degli organi e degli uffici degli enti pubblici non economici (al fine di evitarne l'automatica soppressione), senza attrarre però nell'orbita di tale processo di riordino anche l'assetto delle funzioni statuali sovraordinate, che si manifestano specificamente nel potere di approvazione dello Statuto e nel potere di vigilanza.

Il Collegio ha poi formulato le seguenti osservazioni di carattere tecnico e formale evidenziando che:

- 1) Il preambolo appare ridondante e appesantito dalla riproduzione dei contenuti delle norme in esso richiamate;
- 2) all'art. 2, comma 2, l'espressione "per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede:" appare incoerente

dal momento che i compiti elencati nelle successive lettere da a) a f) non riguardano attività strumentali ma costituiscono proprio la specificazione delle stesse finalità complessivamente e genericamente indicate nel comma 1. Pertanto va sostituita come segue: “In particolare il Fondo provvede”;

3) per esigenze di coordinamento del testo e di unitarietà della materia trattata i commi 1 e 2 dell’art. 3: “ulteriori interventi” dovrebbero essere accorpati come commi 3 e 4 al precedente art. 2, che comunque riguarda le attività del Fondo;

4) all’art. 6, comma 2, la previsione che il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza appare ripetitiva, essendo già contenuta nel comma 1 dell’art. 5;

5) Art. 7 – Salvo quanto già esposto in via pregiudiziale in ordine a tale disposizione, la collocazione in maniera autonoma in detto articolo delle disposizioni relative al segretario delegato potrebbe indurre nell’erronea convinzione che tale figura rappresenti uno degli organi del Fondo. Sembrerebbe pertanto più corretto riportare i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7 in coda all’art. 5, aggiungendoli come commi 3, 4 e 5 e sopprimendo la lettera f) del comma 2 dello stesso art. 5.

6) Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali – Tenuto conto di quanto esposto con riferimento alla procedura di adozione e approvazione dello statuto, non appare corretto prevedere tra le norme abrogate anche l’art. 4, tanto più che tale articolo, oltre a contenere una disposizione di prima applicazione che non sembra confliggere con le disposizioni del presente regolamento, reca anche

la procedura di approvazione dello statuto medesimo che, come si è detto, non può essere attratta nel processo di riordino attuato con il regolamento. Pertanto, l'indicazione dell'art. 4 tra le norme della legge istitutiva da abrogare va espunta dal testo. Infine, con riferimento alle residue disposizioni ivi riportate, sembrerebbe corretto limitare l'abrogazione espressa ivi contenuta ai soli articoli 3 e 5, e non anche all'art. 6 della legge, che, recando il termine di entrata in vigore della stessa, costituisce un dato giuridico cristallizzato nel tempo e non può formare certamente oggetto di intervento abrogativo in questa sede.

Considerato:

Con la nota di riscontro prot. n. 46-5/A2008147803/11 del 14 luglio 2010 indicata in epigrafe il Ministero dell'interno ha inviato un nuovo schema di d.P.R. recante il regolamento di riordino di che trattasi, le cui disposizioni risultano riformulate in piena adesione alle osservazioni formulate con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010.

Con specifico riguardo alla questione sollevata dal Collegio circa la previsione del segretario delegato l'Amministrazione ha fatto presente che tale figura è stata eliminata dal testo e che, per l'esercizio delle funzioni e attività allo stesso in precedenza attribuite, il Presidente del Fondo *“può ora avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza ed attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della P.S., previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile”* in tal modo adeguandosi ai suggerimenti forniti dalla stessa Sezione.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in argomento nel testo allegato alla nota del 14 luglio 2010 citata.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

Caus. base lavoro

ACG/15/SEMPLE/15614

Roma, - 3 NOV. 2009


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE


OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.



IL CAPO DELL'UFFICIO
Luigi Gambiello

Car. Rosolio



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46-5/A2008147803/II
All. 3

Roma, **20 SET. 2010**

A280493

-ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
. Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
. Dipartimento per i rapporti con il Par-
lamento

R O M A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
20 SET. 2010
6676/96/INTERNO/2009



OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il perso-
nale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 2, comma
634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Si trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione
per la semplificazione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, lo schema di regolamento in oggetto, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, corredato del
parere favorevole n. 75/2010 reso dal Consiglio di Stato, Sezione consulti-
va per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 agosto 2010,
nonché del parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 18 gennaio
2010.

Al riguardo, si rappresenta che questa Amministrazione ha recepito
integralmente le richieste di modifica al testo - di seguito illustrate - for-
mulate dall'Alto Consesso con il predetto parere interlocutorio.

Pertanto, in primo luogo, è stata accolta l'indicazione di sopprimere
la figura del Segretario delegato, prevista dall'art. 7. La conseguente sop-
pressione di tale articolo ha comportato che le disposizioni ivi contenute



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nei commi 1, 2 e 3, concernenti i compiti delegati al Segretario, sono state collocate ora nell'art. 4 del nuovo testo, commi 4, 5 e 6, cosicché le stesse funzioni vengono assegnate al dirigente preposto al Servizio assistenza ed attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sono stati quindi eliminati due posti di membro supplente del Collegio dei revisori dei conti, previsti dall'art. 8 del precedente testo (ora art. 6), in applicazione del criterio direttivo di cui al citato comma 634, lettera d), della legge n. 244/2007.

Inoltre, è stato recepito il rilievo concernente la procedura di adozione dello Statuto, contenuta nell'art. 9, comma 2 (vecchio testo), che, innovando la normativa vigente, demandava al Consiglio di amministrazione del Fondo l'adozione dello Statuto, da sottoporre poi alla successiva approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si è proceduto, pertanto, alla eliminazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 9 (ora art. 7).

In adesione a quanto indicato dall'Alto Consesso, sono stati espunti dall'art. 14 ("Disposizioni transitorie e finali") del testo approvato in via preliminare, gli articoli 4 e 6 della legge n. 1279/1964, di cui il citato art. 14 (ora art. 12) disponeva l'abrogazione.

Infine, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 3 del vecchio testo, rubricato "Ulteriori interventi", sono state accorpate all'art. 2, assumendo la numerazione dei commi 3 e 4, con conseguente soppressione dell'art. 3 su citato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 Belgiorno

Schema di regolamento recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel perseguire obiettivi di stabilità e di crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il termine per l'adozione dei regolamenti è stato prorogato dall'articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al 31 ottobre 2009 con riferimento all'approvazione in via preliminare ed al 31 ottobre 2010 ai fini dell'adozione definitiva.

In relazione alle disposizioni richiamate è stato predisposto l'unito schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, con il quale, in coerenza con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634 della legge n. 244/2007, si intende perseguire l'obiettivo di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e di quelli consultivi, pervenendo, altresì, **alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali del Fondo, ferma restando la loro piena funzionalità.**

Con riferimento ai nuovi principi e criteri direttivi introdotti dall'art. 17, comma 6, del predetto decreto legge n. 78/2009, si osserva che relativamente a quello indicato alla lettera h) concernente la *"riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale..."* presso il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non sono presenti uffici di livello dirigenziale o strutture organizzative diverse da quelle indicate nel provvedimento.

Per quanto riguarda la *“riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale...”* di cui alla lettera i), si precisa che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture dirigenziali disposta dall’art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

* * * * *

Il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n.1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

Ha sede in Roma presso un immobile di sua proprietà; è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell’art. 2 della legge istitutiva provvede all’assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

In particolare il Fondo si occupa dell’assistenza mediante attività di carattere sociale, ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato e dei familiari. Tra gli interventi assistenziali di rilievo figurano le prestazioni istituzionali aventi ad oggetto l’assistenza agli orfani ed ai malati cronici, l’erogazione di sussidi economici in favore del personale e delle loro famiglie nei casi particolari previsti dai capitoli del bilancio e del Fondo di Assistenza, i sussidi economici per i dipendenti collocati a riposo per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio, che non abbiano maturato il diritto alla pensione, e il cui nucleo familiare sia privo di reddito. Vanno, altresì, menzionate le attività concernenti l’assegnazione di borse di studio in favore dei dipendenti, in servizio ed in quiescenza per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità, ed in favore degli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Particolare attenzione è riservata altresì alle vittime del dovere al fine di rendere ulteriormente onore alla memoria dei caduti in servizio.

Attualmente le entrate del Fondo sono, principalmente, costituite da:

- a) contribuiti dello Stato;
- b) introiti derivanti dagli spacci di consumo, centri ricreativi e balneari;
- c) proventi dalla pubblicazione del periodico "Polizia moderna";
- d) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo delle autovetture storiche della Polizia di Stato;
- e) rendite e proventi patrimoniali.

Alle predette vanno aggiunte oblazioni con destinazioni specifiche (borse di studio, contributi a gruppi sportivi ecc.) o generiche.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non vengono corrisposti emolumenti; soltanto ai revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo lordo pari a circa complessivi euro 14.000,00.

Il Fondo è privo di un organico ed attualmente è amministrato sotto la direzione del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali, della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attribuzione della responsabilità amministrativa del Fondo al Direttore del Servizio trova la propria ragion d'essere nella natura dei compiti assegnati a quell'Ufficio, tra cui appunto figurano gli interventi assistenziali. Appare in effetti più appropriato, in una prospettiva di razionalizzazione, ricondurre in capo ad un'unica responsabilità sia la direzione del Servizio sia l'attività amministrativa del Fondo, per l'estrema analogia di compiti e funzioni.

Il Fondo si avvale delle risorse umane assegnate al Servizio. È questa un'ulteriore riprova dell'assenza di risorse umane proprie del Fondo, che esclude qualsiasi duplicazione di spesa di funzionamento. L'attività consiste nel controllo amministrativo contabile e di verifica dell'osservanza delle condizioni contrattuali in essere con riferimento alla gestione dei centri balneari e degli spacci bar, nonché in attività di supporto al Consiglio di amministrazione del Fondo (segreteria, istruttorie di pratiche). Le specifiche attività di ausilio alla funzionalità del Fondo sono curate dal personale del predetto Servizio, peraltro, secondo modalità che non ne determinano l'esclusivo impiego.

In proposito va, peraltro, evidenziato che l'art. 79 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782, attribuisce a quest'ultima la cura della funzionalità dei

centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci nonché delle attività turistiche e culturali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

Si chiarisce, inoltre, che in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 21 della legge n. 448/1998 (finanziaria 1999) in virtù delle quali il divieto di utilizzare personale dell'Amministrazione (art. 55, comma 2 della legge n. 449/1997) è stato rinviato alla data di trasformazione, in forme di previdenza complementare, dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale, i costi generali del Fondo sono costituiti da oneri fiscali e patrimoniali e da spese minute e di ordinaria manutenzione degli immobili.

In merito, poi, ad eventuali interventi da adottare allorché il suddetto divieto diventerà operativo, si sottolinea che il riordino delineato con il regolamento in esame sarà perfettamente in grado di assicurare l'operatività del Fondo, senza alcun aggravio per l'Amministrazione.

* * * * *

La proposta di razionalizzazione organizzativa del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui al presente schema di regolamento è stata rivisitata alla luce del parere interlocutorio n. 638/2010 reso dal Consiglio di Stato in data 19 febbraio 2010.

In particolare con riferimento alla piena attuazione del criterio di delega fissato dalla lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, ed alla necessità di ridurre i componenti di tutti gli organi collegiali, è stata prevista la diminuzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, eliminando all'art. 6, i componenti supplenti.

Con riferimento al criterio direttivo contenuto nella lettera h) del citato art. 2, comma 634 della legge n. 244/2007, è stato previsto all'articolo 4 che le attività delegate dal Presidente siano svolte, anziché dalla figura del segretario delegato, dal direttore del Servizio Assistenza e attività sociali della Direzione centrale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.

E' stato infine recepito il rilievo relativo al secondo comma dell'articolo 9 dello schema di regolamento in cui si rinviavano ulteriori modifiche dell'assetto organizzativo dell'ente al nuovo statuto. Tale previsione non è più contemplata nell'attuale articolo 7.

Lo schema di regolamento, nel quale sono state, altresì, recepite le osservazioni di carattere formale evidenziate dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio n. 638/2010, si compone di dodici articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

Con l'articolo 1 del regolamento è prevista la nuova denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato", in ragione del vigente ordinamento della Polizia di Stato previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed è definita la natura giuridica quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita l'attività di vigilanza.

La disposizione conferma l'attuale status giuridico di ente di diritto pubblico in ragione delle finalità perseguite e rinvenibili negli interessi pubblici facenti capo al personale della Polizia di Stato. Emerge in misura inequivocabile il requisito della funzionalizzazione dell'attività in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche in supporto alle attività istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 2 specifica le finalità operative del Fondo di assistenza, disponendo che lo stesso persegue obiettivi di assistenza sociale a favore del personale della Polizia di Stato da attuarsi mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già effettuati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti ed istituzioni assistenziali.

L'articolo 2, comma 2, individua gli interventi demandati al Fondo. In particolare sono previsti gli interventi assistenziali in ambito scolastico, quelli rivolti agli orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato deceduti in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, da attuarsi mediante sostegno ai nuclei familiari, quelli volti a sovvenzionare in caso di gravi malattie, stati di indigenza ovvero cure mediche particolarmente onerose.

In relazione alla stipula di contratti di assicurazione contemplati dall'art. 2 comma 2, lett. c), ed in particolare alla stipula di contratti di assicurazione per la

copertura dei rischi professionali, prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale si tratta di disposizioni che, in ragione di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale della Polizia di Stato, meglio specificano quanto già previsto dall'art. 2, lett. c) della legge n. 1964/1279.

In ordine all'art. 2, comma 2 lett. d) la previsione consente, inoltre, in coerenza con quanto statuito dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, di offrire copertura agli eventi non dolosi causati a terzi dal personale della Polizia di Stato nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Altro elemento, non meno rilevante, è la possibilità per il Fondo di provvedere, previa intese con l'INPDAP, al pagamento anticipato di quote della pensione privilegiata spettante ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per fisica inabilità a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti in itinere, per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Trattasi di un intervento, indubbiamente riconducibile alla funzione assistenziale. La specifica fattispecie è, invero, rivolta ad offrire efficaci forme di tutela e sostegno ai coniugi superstiti di dipendenti deceduti in servizio o al personale della Polizia di Stato inabile fisicamente per motivi di servizio.

La previsione costituisce una conferma delle storiche funzioni di intervento del Fondo a tutela di quelle situazioni particolarmente gravi determinate da eventi drammatici che vedono coinvolti operatori della Polizia di Stato nell'adempimento del proprio dovere.

Recependo le osservazioni formulate dall'Alto Consesso, l'articolo 2 specifica gli ulteriori interventi assistenziali che il Fondo può erogare. Si tratta di iniziative in ambito ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza; di stipula di contratti e convenzioni finalizzati alla tutela, alla cura e alla serenità del personale e dei nuclei familiari.

L'articolo 3, definisce gli organi del Fondo alla luce dei principi e dei criteri stabiliti dalla richiamata legge finanziaria 2008. La norma distingue gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quello di controllo.

L'articolo 4 affida al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza - la presidenza del Fondo, la rappresentanza esterna, la presidenza del Consiglio di Amministrazione. Egli può, inoltre, delegare il dirigente proposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'esercizio delle funzioni di amministrazione individuate **al comma 2 lettere a), c), d) ed e)**. E', inoltre, prevista una delega speciale per la stipula dei contratti deliberati dal CdA, la riscossione delle entrate e gli atti di gestione finanziaria.

L'art. 5, oltre ad indicare la composizione del CdA, attribuisce al predetto organo collegiale, i poteri di indirizzo, programmazione e di controllo strategico. Il CdA nomina un segretario per le funzioni di referente e di assistenza alle riunioni.

Il nuovo articolo 6 individua nel Collegio dei revisori l'organo deputato al controllo della gestione del Fondo. La disposizione definisce la composizione dell'organo nonché le modalità di nomina dei relativi componenti e la gratuità delle attribuzioni. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.

L'articolo 7 rinvia allo Statuto l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo, nonché le modalità di funzionamento dei relativi organi, fermo restando quanto previsto dall'emanando regolamento.

L'articolo 8 dispone che il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità

assistenziali proprie del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessità. Per il corretto impiego di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge n. 153/1969.

L'articolo 9 individua la consistenza patrimoniale del Fondo, costituita di beni mobili ed immobili nonché di beni di qualsiasi natura che ad esso provengano a titolo oneroso o gratuito.

L'articolo 10 stabilisce che le entrate del Fondo sono costituite dalle rendite patrimoniali, dagli interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, nonché dai proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

La previsione delle entrate del bilancio del Fondo è stata integrata dalla indicazione delle somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Tale ultima disposizione prevede, invero, il trasferimento al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, delle somme di cui agli art. 39 del D.P.R. n. 164/2002, come incrementate dall'art. 4 del D.P.R. n. 348/2003 affinché provveda alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

L'articolo 11 lascia spazio a forme di supporto da parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza. Sono stati meglio chiariti, pertanto, i rapporti con tali organismi di volontariato, costituiti anche da personale in quiescenza della Polizia di Stato, che potranno offrire, a titolo gratuito, un fattivo e significativo supporto al Fondo.

L'articolo 12, infine, è disposizione transitoria finalizzata **ad assicurare sotto il profilo contabile ed economico finanziario la continuità operativa e funzionale del Fondo di assistenza, nelle more dell'approvazione del regolamento amministrativo contabile di cui al precedente art. 8.**

E', altresì, prevista al comma 2, l'abrogazione delle disposizioni di cui agli **articoli 3 e 5** della legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza.

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164, lo schema di regolamento è stato inviato in data 19 marzo 2009 alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, per le eventuali osservazioni e pareri.

Sulle osservazioni espresse dalle segreterie nazionali del S.I.L.P., del S.A.P., del C.O.I.S.P., dell'U.I.L.P.S. e del S.I.A.P. con le rispettive note datate 30 marzo 2009, 30 marzo 2009, 26 marzo 2009, 25 marzo 2009 e 24 marzo 2009, l'Amministrazione si è autonomamente determinata, in virtù di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002.

Si rassegnano le seguenti considerazioni relativamente alle osservazioni avanzate dalle OO.SS. ritenute più significative.

Le OO.SS. SILP, COISP e UILPS hanno chiesto di modificare l'articolo 2 dello schema di regolamento proponendo che la stipula dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, destinata dalla norma regolamentare anzitutto al personale impiegato nei servizi di polizia stradale, garantisca piuttosto la copertura assicurativa del personale impiegato nei servizi di polizia particolarmente rischiosi.

Non si è ritenuto di accogliere la proposta in quanto una previsione così generica della definizione della categoria è priva di riferimenti oggettivi per la individuazione dei soggetti più esposti a rischio.

Le OO.SS. SILP e COISP hanno chiesto di integrare il comma 1 dell'articolo 3 prevedendo che gli interventi del Fondo siano finalizzati anche ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'accrescimento formativo ed educativo dei dipendenti e delle loro famiglie.

La proposta non è stata accolta poiché volta ad includere tra le finalità del Fondo attività che per loro natura non hanno carattere assistenziale.

L'OS. SILP ha proposto di modificare il comma 2 del citato articolo nel senso di subordinare l'attuazione degli ulteriori interventi ivi previsti alla circostanza che siano garantiti quelli indicati nel precedente comma 1.

Una simile previsione costituirebbe una fattibilità condizionata delle iniziative previste al comma 2, in considerazione della limitata disponibilità delle risorse finanziarie.

Sempre con riferimento al comma 2, dell'articolo 3, le OO.SS. SILP e COISP hanno proposto di prevedere che il Fondo possa disporre l'assegnazione di contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non solo per l'ammodernamento e l'arredamento delle sale convegno, di circoli o centri ricreativi e strutture di genere ma anche per la loro istituzione.

Sul punto, si ritiene che l'attribuzione di una siffatta competenza presupponga capacità economico-finanziaria che il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non possiede.

Relativamente all'articolo 4, l'O.S. SILP ha ritenuto eccessivo l'inquadramento del Funzionario ordinatore fra gli organi del Fondo e sufficiente la previsione contenuta nello schema di regolamento che ne definisce i compiti.

La richiesta è apparsa condivisibile in relazione alle funzioni dallo stesso svolte riconducibili in gran parte a compiti di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sempre con riferimento all'articolo 4, la citata organizzazione ha rappresentato la necessità che sia fatto un espresso riferimento alla Commissione consultiva prevista dall'accordo sindacale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, siglato in data 18 marzo 2009, e le cui modalità di costituzione saranno oggetto di specifica disciplina in sede di Accordo Nazionale Quadro.

La proposta non è stata accolta trattandosi di un organismo di rappresentanza, già previsto nel D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

L'O.S. UILPS ha proposto un'integrazione dell'articolo 4 del provvedimento volta a prevedere un incontro semestrale del Consiglio di Amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato in apposite conferenze non aventi natura negoziale.

Come esposto in precedenza, le modalità di partecipazione delle OO.SS. in tale contesto hanno ricevuto adeguato riconoscimento in ambito contrattuale.

Riguardo all'articolo 10 viene chiesto dalla medesima sigla sindacale di prevedere che lo statuto venga adottato sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 164/2002.

La richiesta non è stata accolta perché la materia non rientra tra quelle oggetto di consultazione.

Infine, le OO.SS., SILP e COISP hanno rappresentato l'opportunità di determinare nel provvedimento l'entità della quota, spettante al Fondo, dei proventi di sanzioni amministrative utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

Si è però ritenuto che il regolamento non possa disporre in merito alla determinazione di un gettito la cui ripartizione è definita da altre fonti normative.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
IL RIORDINO DEL FONDO DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 , COMMA 634, DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO l'articolo 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO l'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- VISTO **l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;**
- VISTO **l'art. 10-bis, comma 2, lett. b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;**
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il "Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 recante il "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- RITENUTO necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalità del predetto ente;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del
- ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.
2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Art.2

Finalità

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. **In particolare**, il Fondo provvede:
 - a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari ;
 - b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;

- c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
- d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
- e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
- f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti "in itinere", per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

3. **Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2**, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.

4. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Art. 3 *Organi*

1. Sono organi del Fondo:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
 - c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
 - d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
 - e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente **comma 2, lett. a), c), d) ed e)**, il Presidente può avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Il medesimo dirigente provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:
 - a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
 - b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
 - c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti

tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.

2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.

3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 6

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. **E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.

3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art.7

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.

Art. 8

Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 9

Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo;
 - b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.

Art. 10

Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da :
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
 - c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;
 - d) le somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Art. 11

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorrere al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. **Nelle more dell'attuazione dell'art. 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.**
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli **articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279** sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.